



Allegato sostanziale alla
deliberazione n. ~~32~~
N. 32 del 24-05-2000

COMUNE DI MOTTOLA

ASSESSORATO LL.PP. E URBANISTICA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E CONSEGUENTI RIPRISTINI. - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

TITOLO I°

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - DISCIPLINE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni ed autorizzazioni interessanti le strade Comunali ed altre strade pubbliche o private ricadenti nel Territorio Comunale sono subordinate all'osservanza delle disposizioni di legge, con particolare riferimento al Testo Unico per la Finanza Locale approvato con R.D. 1.4 .,settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni; al R.D. 8 dicembre 1933, n°1740 sulla tutela delle strade ed aree pubbliche e successive modificazioni; al Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393 e relativo regolamento d'esecuzione, nonché alla legge 6 agosto 1967, n. 765, ai DD.MM. 1 aprile 1968 e 2 aprile 1968, all'art. 14 della legge n.43 del 27 febbraio 1978 e successivi DD.LL. n. 35 del 29 febbraio 1980 (art. 26) e n. 901 del 30 dicembre 1980 (art.6) e successive modifiche contenute nel D.L.n.38 del 28 febbraio 1981 ecc.ecc. E' vietato eseguire palificazioni di ogni genere ed installazioni di tubazioni idriche e fognanti ecc. lungo le aree di pertinenza stradale, facendo sempre salve particolari situazioni.

ART. 2 - OPERE RICHIEDENTI LA CONCESSIONE O LA AUTORIZZAZIONE

Chiunque voglia ottenere concessioni, o autorizzazioni di cui allo articolo precedente deve inoltrare domanda al sindaco, in carta legale, secondo quanto previsto dalle normative di cui al P. di F. Vigente nonché dal P.R.G. adottato.

CAPO II

PROCEDURE DELLE DOMANDE

ART. 3 DOMANDA DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

Ogni domanda, avanzata dall'avente titolo (proprietario, legale rappresentante, amministratore, curatore, tutore, esercente la patria potestà, ecc.), regolarmente firmate dallo stesso, deve riferirsi ad una sola concessione o autorizzazione, deve contenere le generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita), la sua residenza e il domicilio, nonché la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, la denominazione della strada a cui si riferisce, il n° civico o la progressiva chilometrica o la esatta indicazione della località interessata, i motivi a fondamento della richiesta, nonché la dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi e Regolamenti Edilizi e di Polizia Urbana in vigore nonché a tutte le altre che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

Soltanto quando, a seguito di situazione od evento imprevisto o imprevedibile si renda necessario provvedere immediatamente, al fine di rimuovere uno stato di pericolo o di danno grave ed imminente, gli interessati, previa segnalazione al Comando di Polizia Urbana, potranno procedere senza altro alla rottura, con l'obbligo di farne denuncia e quanto altro prescritto nel comma precedente, entro la giornata medesima o nella mattinata successiva, qualora il guasto o gli inconvenienti si fossero verificati nel tardo pomeriggio o di notte.

Gli interessati devono, altresì, provvedere immediatamente per la segnalazione dei lavori in corso e adottare tutte le opportune cautele per evitare danni a terzi.

ART. 4 - VERSAMENTI ED ALLEGATI ALLE DOMANDE

Perché la domanda sia ammessa all'istruttoria, il richiedente dovrà versare:

- a) L.50.000 (cinquantamila) per spese di diritti di segreteria;
- b) L.20.000 (ventimila) per spese di sopralluogo tecnico eventualmente richiesto;
- c) deposito cauzionale, se la concessione comporta manomissione di opere stradali.

Qualora la domanda non venga accolta, al richiedente sarà restituita la somma di cui alla lettera a), mentre la somma di cui alla lettera b) verrà rimborsata qualora il sopralluogo non sia avvenuto.

Inoltre la domanda deve essere corredata da una tavola con disegni, in quadruplica copia contenente:

- 1) Planimetria generale 1:1.000;
- 2) Pianta 1:500 o 1:200 della zona interessata dal lavoro oggetto della domanda;
- 3) Sezione trasversale 1:200 della strada e sue pertinenze
- 4) Disegni esecutivi dell'opera da eseguire;
- 5) Eventuali calcoli.
- 6) Segnaletica verticale provvisoria da utilizzare durante l'esecuzione dei lavori;

Il richiedente e', inoltre, tenuto a produrre, in casi di opere non previste dal presente regolamento, altri documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ed opportuni dalla Amministrazione Comunale ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda.

I versamenti per le spese di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere effettuate sul c.c. postale dell'Amministrazione Comunale.

Con la presente si intende modificato quanto eventualmente previsto nella Del. C.C. del 23/7/93 n° 60.

ART. 5 CONSENSI E BENESTARE

Per il rilascio del benessere relativi agli attraversamenti e dei consensi per le percorrenze di condutture telefoniche, telegrafiche, idriche, fognanti ed altre, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, l'Amministrazione Comunale, nell'interesse del pubblico transito, può richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea, alla struttura e stabilità dei supporti. Può inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza di transito, mediante l'utilizzo di segnaletica verticale eventualmente anche quelle luminose (semafori).

ART. 6 DOMANDE INCOMPLETE

Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati e degli allegati di cui ai precedenti art. 3 e 4, la ripartizione tecnica del Comune la terrà in sospeso per un periodo massimo di mesi uno, previo avviso all'interessato.

Trascorso invano tale termine la domanda deve ritenersi respinta.

ART. 7 - RESTITUZIONE SOMME PAGATE

Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di rimborso per spese di sopralluogo nel caso di reiezione della domanda, nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione o autorizzazione, nel caso che dopo averle accettate vi rinunci.

CAPO III

NORME AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 8 - ISTRUTTORIA

Quando la domanda di concessione, o di autorizzazione è ammessa all'istruttoria, l'UT. del Comune, compiuto il necessario esame della domanda, esprime il proprio parere con apposito referto contenente le norme e le condizioni necessarie a disciplinare la concessione, o l'autorizzazione medesima.

ART. 9 - RILASCIO CONCESSIONI

Le concessioni e le autorizzazioni permanenti vengono rilasciate dal Dirigente U.T. in conformità con le norme previste nel presente regolamento. Nel disciplinare sono fissate le condizioni e le norme alle quali la concessione o l'autorizzazione si intende subordinata. Devono, inoltre, essere previsti la durata e l'ammontare della tassa per l'occupazione della area pubblica o per l'uso concesso.

Le concessioni e le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Dirigente U.T. in conformità alle norme previste dal vigente regolamento, senza altra formalità.

ART. 10 DURATA DELLE CONCESSIONI

La durata delle concessioni verrà stabilita di volta in volta a seconda della natura delle medesime.

La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto dei servizi pubblici e' determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle Leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

ART. 11 - CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà del Comune di revocare per giusti motivi, di modificare quanto concesso, di indicare nuove condizioni.

Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito.

Il titolare delle sole concessioni dovrà apportare alle sue opere le modificazioni necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse in qualunque tempo ed a totali sue spese.

Se lavori o varianti stradali portassero necessita' di spesa, incomodi od altro, alle opere eseguite in dipendenza delle concessioni, tutto quanto necessario sarà ad esclusivo carico dei concessionari.

Qualora la concessione comporti opere o depositi sulle strade, il concessionario deve in particolare modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 del T.U. 15 giugno 1959, n.393 e dagli artt. 7- 16 del relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 12 OPERE RELATIVE AI SERVIZI URBANI INTERESSANTI TRATTI DI STRADA PROVINCIALE CHE ATTRAVERSANO CENTRI ABITATI DEL COMUNE (FRAZIONI, BORGATE, ECC.) - LEGGE 28 FEBBRAIO 1967 N. 105 -.

E' stabilita come segue la procedura per il rilascio di concessioni e licenze riguardanti i servizi urbani comunque interferenti con i tratti di strade provinciali attraversanti abitati del Comune (Frazioni, Borgate, ecc.):

- a) le domande dovranno essere presentate alla Provincia, secondo le modalità previste dal vigente regolamento dello stesso ente;
- b) l'Ufficio Tecnico Provinciale eseguirà il sopralluogo e redigerà il foglio di prescrizioni tecniche per ilrilascio della concessione o della autorizzazione che verrà trasmesso al Comune il quale, dopo aver provveduto al perfezionamento della pratica e dell'impostazione dell'eventuale canone a proprio favore, trasmetterà alla Provincia copia dell'atto rilasciato al richiedente, subordinandolo alle condizioni previste nel disciplinare;
- c) l'Ufficio Tecnico Provinciale procederà, con il rappresentante del Comune, alla delimitazione dei trattistradali interni agli abitati ai. fini di cui al comma precedente, redigendo apposito verbale;
- d) Sono considerati urbani i. servizi relativi agli acquedotti, alle fognature e altri eventuali servizi purché gestiti dal Comune.

ART. 13 OPERE ESEGUITE DA PRIVATI

Per le opere eseguite da privati, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, il Comune dovrà chiedere all'interessato la costituzione di un deposito cauzionale da effettuarsi presso il Comune medesimo a garanzia del ripristino stradale. La cauzione non potrà essere svincolata senza il nulla osta rilasciato dalla ripartizione tecnica dopo l'accertamento della esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori di ripristino.

Quando le opere di canalizzazione e manomissione riguardano sedi destinate, per convenzione, ad essere cedute alla pubblica amministrazione, i privati proprietari dovranno attenersi a tutte le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 14 OPERE ESEGUITE DA ENTI (E.A.A.P. - E.N.E.L. - S.I.P. - ecc. . .)

Quando trattasi di concessioni accordate per opere di pubblica utilità, rinvenienti da interventi straordinari per la promozione dello sviluppo, i canoni di cui negli articoli seguenti saranno ridotti alla metà, fatte salve eventuali altre disposizioni legislative più favorevoli per la l'ENEL, SIP, ecc.....

ART. 15 - ESECUZIONE E MANUTENZIONE OPERE CONCESSE

La manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto della concessione o autorizzazione, è sempre a carico del concessionario il quale sarà tenuto ad eseguirla, dandone preavviso all'Ufficio Tecnico.

L'Ufficio Tecnico medesima può prescrivere che determinate opere di manutenzione vengano eseguite sotto determinate norme tecniche nell'interesse del transito e della proprietà stradale.

L'inottemperanza a tali prescrizioni può comportare la revoca della concessione o dell'autorizzazione, come può comportare analoga revoca la mancata manutenzione, salvo sempre il risarcimento dei danni causati alle strade comunali e loro pertinenze.

In casi speciali il Comune si riserva di eseguire direttamente o attraverso imprese di fiducia, lavori di manutenzione delle opere concesse che comportino la manomissione del suolo stradale e delle sue pertinenze.

Gli interessati dovranno depositare l'importo presuntivo, salvo conguaglio a lavori finiti.

ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE PER OPERE INTERESSANTI IL CORPO STRADALE

Per il rilascio della concessione, o autorizzazione e' richiesto un deposito cauzionale da stabilirsi di volta in volta dall'UT. in relazione alla natura, nonché all'entità della manomissione del corpo stradale richiesto dalla esecuzione dell'opera stessa.

La cauzione e' vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con la concessione o autorizzazione e sarà restituito ad avvenuto collaudo da parte dell'UT da effettuarsi dall'6° al 12° mese dalla data di ultimazione dei lavori, detraendo tutte le spese per le riparazioni degli eventuali danni arrecati. Per gli Enti che svolgono servizi di Pubblico interesse, l'amministrazione Comunale potrà concordare con i medesimi il versamento di un fondo di garanzia adeguato ai rispettivi programmi di lavoro.

Detto fondo è soggetto ad integrazione nella eventualità, che l'amministrazione Comunale sia costretta a prelevare somme per ripristino di opere non eseguite tempestivamente o non eseguite a regola dagli Enti stessi.

ART. 17 - CONVENZIONI SPECIALI

E' facoltà del Comune stipulare con Enti e Società convenzioni speciali disciplinanti le concessioni di occupazione di area stradale con tubazioni di acqua potabile, linee elettriche, telefoniche, fognature, ecc., fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto dall'art. 3 e 4 del presente regolamento.

ART 18 - PERMESSI PROVVISORI

In linea di massima non verranno rilasciati permessi provvisori per la esecuzione dei lavori prima del rilascio della concessione o autorizzazione. Qualora sussistano motivi di particolare urgenza, il Sindaco, l'Assessore ai LL. PP., possono autorizzare il Dirigente dell'U.T. a rilasciare permesso provvisorio per la esecuzione delle opere di cui alla domanda in corso d'istruttoria.

Il permesso provvisorio e' rilasciato per una durata determinata, non superiore in alcun caso a sessanta giorni. Il provvedimento definitivo nel quale deve essere fatta menzione dell'avvenuto rilascio del permesso provvisorio avrà decorrenza dalla data di questo ultimo.

Quando per qualsiasi motivo, la concessione o autorizzazione non può essere rilasciata, l'interessato dovrà a sue spese, senza concessione di alcun indennizzo, provvedere alla rimessa in pristino del manufatto stradale.

ART. 19 - NOTIFICA E TERMINI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Comune provvede a trasmettere all'interessato copia dell'accordata concessione o autorizzazione e, scaduto il termine previsto dal disciplinare per la esecuzione delle opere, l'U.T. accerta la regolare esecuzione delle opere stesse, formulando in caso di inadempimento le proposte ritenute opportune. In caso di provata necessità, l'interessato può chiedere una proroga al termine fissato, che non potrà essere superiore a sei mesi.

ART. 20 - SMARRIMENTO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Il concessionario e' tenuto a custodire l'atto di concessione od autorizzazione e ad esibirlo ad ogni richiesta.

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione Comunale e a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese.

ART. 21 - CATASTO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Gli Uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi delle concessioni e delle autorizzazioni dai quali risultino:

- a) Il nominativo e la residenza del concessionario;
- b) l'ubicazione (strada, n° civico, progressiva);
- c) dati tecnici;

- d) dati finanziari;
- e) estremi della concessione o della autorizzazione;
- f) durata della concessione o autorizzazione.

Tali documenti descrittivi e conservatovi sono integrati da uno scadenziario, allo scopo di conoscere tempestivamente il termine della scadenza.

CAPO IV

SUBINGRESSO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

ART. 22 SUCESSIONE

In caso di successione, a qualunque titolo, di altra persona od Ente nelle concessioni o autorizzazioni, l'avente causa dovrà entro il termine di sei mesi, rendere edotta l'amministrazione Comunale.

Se la successione avviene "inter vivos" tale obbligo spetta anche al precedente titolare della concessione o autorizzazione.

ART. 23 - RINNOVO

Il titolare, entro tre mesi dalla scadenza o dalla notifica della scadenza della concessione o autorizzazione, qualora intenda rinnovarla, deve inoltrare apposita domanda in bollo all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve essere corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento al Comune delle somme relative a canoni, tasse e spese contrattuali.

ART. 24 - SUBINGRESSO

Il subingresso per concessioni o autorizzazioni è dato dal Sindaco, su parere dell'assessorato Lavori Pubblici.

ART. 25 - PROCEDURA PER SUCESSIONE E RINNOVO

Per le domande di subingresso o rinnovo si osservano, per quanto non previsto nel presente capo, le disposizioni di quelli precedenti per il rilascio delle nuove concessioni o autorizzazioni.

CAPO V°

REVOCA E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 26 - REVOCA

Le concessioni o autorizzazioni possono essere revocate in qualunque momento dal Sindaco tramite il Dirigente dei Lavori Pubblici:

- a) quando concorrono giusti motivi;

chiedere se essi intendono eseguire, in coincidenza della rottura richiesta, nella medesima zona, lavori di posa di nuovi impianti o di sostituzione di quelli esistenti.

In caso affermativo, detti esercenti potranno provvedervi, uniformandosi alle norme del presente regolamento.

Salvo casi eccezionali o d'urgenza, per un anno dalla data dell'autorizzazione rilasciata al primo utente, non sarà più autorizzata nella zona alcuna rottura per la posa di nuovi impianti o la sostituzione di quelli esistenti.

Ugualmente si procederà, per quanto concerne la posa degli impianti di cui al comma 4 del presente articolo, allorché il Comune debba eseguire la costruzione di nuove strade o rifare il manto stradale.

ART. 29 - SCAVI INTERESSANTI VASTE SUPERFICI DEL SUOLO PUBBLICO.

Allorché i lavori impegnino vaste superfici del suolo pubblico, oppure interessino aree di circolazione stradale di grande importanza ai fini del traffico, la domanda dovrà essere inoltrata altro 15 giorni prima del tempo della esecuzione. E' in facoltà del Comune di stabilire l'ordine di successione delle aperture, nonché di modificare la data di inizio dei lavori e la durata indicata dal richiedente, prescrivendo, se necessario, che le opere vengano eseguite ininterrottamente, anche di notte.

Se, per esigenze impreviste, la rottura del suolo dovesse protrarsi oltre il termine stabilito nell'autorizzazione, l'interessato dovrà subito provvedere a richiedere la necessaria proroga. Se, invece, la rottura del suolo dovesse essere ampliata, l'interessato dovrà munirsi di una nuova autorizzazione, osservando le formalità prescritte per il rilascio della precedente autorizzazione.

Le relative istanze dovranno essere prodotte almeno 3 giorni prima della scadenza della validità della autorizzazione già ottenuta.

ART. 30 APERTURA E CHIUSURA DEI CAVI. - RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI.

I lavori di apertura e chiusura dei cavi, nonché quelli relativi al ripristino della pavimentazione, verranno in generale eseguiti direttamente dal titolare dell'autorizzazione il quale dovrà attenersi a tutte le prescrizioni della Divisione LL.PP. in ordine ai mezzi ed ai materiali da impiegare per la esecuzione degli stessi lavori.

Il Comune si riserva, con giudizio insindacabile, la facoltà di provvedere direttamente, a spese del titolare dell'autorizzazione, al ripristino della pavimentazione, dandone conoscenza a questo all'atto della richiesta della stessa.

In ogni caso, il ripristino della pavimentazione dovrà estendersi, oltre alla zona propria del cavo, anche a quelle laterali ed, in generale, ad una superficie doppia della prima e ciò per ottenere un perfetto riordino della pavimentazione stessa. A garanzia della regolare esecuzione dei lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali da manomettere, l'Ente richiedente ovvero la Ditta esecutrice dei lavori dovrà prestare cauzione o polizza fideiussoria equivalente in favore dell'Amministrazione Comunale, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, proporzionata all'entità delle superfici da manomettere e calcolata nella misura minima di L. 10.000 al metro quadro, da assoggettarsi periodicamente in relazione alle norme che regolamentano le revisioni dei prezzi negli appalti pubblici.

E' fatto obbligo, altresì all'Ente concessionario di richiedere, prima della liquidazione dei lavori alla Ditta appaltatrice, certificazione liberatoria all'Amministrazione Comunale. Detta certificazione che costituirà anche benestare allo svincolo della cauzione di cui sopra, sarà

liberatoria esclusivamente per quanto visibile e manifesto, fermo restando la responsabilità dell'Ente concessionario per la durata di anni cinque, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, relativa a qualsiasi danno conseguente al manifestarsi di eventuali vizi occulti.

Nel caso in cui il ripristino della pavimentazione dovrà essere eseguito dal Comune, il deposito comprenderà anche l'importo di tali lavori valutati come sopra detto. Il comune stesso sarà autorizzato a prelevare dal deposito cauzionale a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per le esecuzioni delle opere, il 20 0/00 giornaliero per lavori con importo uguale e/o superiore a L. 10.000.000 e L. 20.000 giornaliero per importi inferiori, nonché l'ammontare di eventuali danni, oltre che al costo di ripristino della pavimentazione, quando questo verrà eseguito a cura del Comune.

I lavori da eseguirsi a cura del Comune saranno valutati ai prezzi della tariffa allegata al Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di manutenzione stradale o a quelli correnti, aumentati del 40% per compensare l'onere inerente alla frazionalità del lavoro di ripristino delle pavimentazioni su cavi.

ART.31 - RESPONSABILITA' - SEGNALAZIONE DEI LAVORI IN CORSO.

Il richiedente, una volta ritirata l'autorizzazione, rimane responsabile, sia nei riguardi del Comune che di terzi, per tutti i danni, sia diretti che indiretti, comunque pertinenti e consequenziali alla rottura o manomissione del suolo. In particolare il concessionario deve provvedere alla segnalazione dei lavori in corso con mezzi e avvisi idonei, visibili a distanza sia di giorno che di notte, ed adottare tutte le opportune cautele per evitare danni a terzi, provvedendo alla immediata colmatatura degli scavi o alla copertura degli stessi con lamiera protettive nei vuoti scoperti.

ART.32 DESTINAZIONE MATERIALI RIVENIENTI DAL DISFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E DAGLI SCAVI. - RIEMPIMENTO DEI CAVI.

I materiali provenienti dal disfacimento della sovrastruttura stradale e dagli scavi dovranno, a cura degli utenti, essere portati giornalmente a discarica pubblica autorizzata ed indicata dall'Amministrazione in sede di rilascio dell'autorizzazione, a giudizio insindacabile della Amm.ne Com.le, se non saranno idonei al reimpiego.

In caso di inadempienza provvederà d'ufficio il Comune, a spese dell'inadempiente. I materiali ritenuti idonei, dovranno essere disposti in modo da non ostacolare il transito dei veicoli e dei pedoni.

I massetti, i bordi, i ciottoli, i blocchetti di porfido, ed altri materiali simili dovranno essere diligentemente recuperati senza danneggiarli, inventariati, ed ordinatamente accatastati in luoghi destinati dall'Amm.ne Com.le. In caso di chianche, o comunque manufatti storici e di pregio dovranno essere numerati, catalogati e dovrà essere eseguita una pianta che faciliti con la numerazione il riposizionamento all'atto dei ripristini.

Sono tassativamente vietati e la pubblica amministrazione procederà per danni, i riempimenti con altro materiale bituminoso o cementizio al posto delle chianche.

L'Ufficio Tecnico è tenuto a indicare un deposito vigilato e custodito per il materiale di pregio che dovesse provenire da rimozioni o rifacimenti di strade, e non riutilizzato. Detto materiale potrà essere utilizzato per lavori di restauro o riparazione o ripristino di strade del centro storico, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.

Nei casi considerati nei due commi precedenti l'intestatario del permesso dovrà, ai sensi delle norme vigenti in materia stradale, ed interamente a sue spese, provvedere alla segnalazione dei cumuli, nonché al mantenimento della strada in perfetta efficienza.

Sarà cura dei titolari delle autorizzazioni, sia conservando opportuni diaframmi lungo i cavi da oltrepassarsi poi in galleria, sia con altri mezzi adatti, di mantenere il passaggio per i pedoni verso gli ingressi delle case e delle botteghe e da un marciapiede all'altro in punti opportuni.

I suddetti titolari dovranno, inoltre, assicurare il passaggio dei veicoli, ove non sia espressamente autorizzato dal Sindaco lo sbarramento delle strade.

Nei casi in cui i materiali di risulta provenienti dagli scavi non saranno ritenuti idonei al riempimento, il riempimento dei cavi sarà effettuato con materiale calcareo inerte.

In ogni caso i materiali impiegati nel riempimento dei cavi saranno adeguatamente pestonati e su di essi sarà eseguito un massetto in calcestruzzo a q.li 2 di cemento, dello spessore di cm.20. Se trattasi di scavi in cui siano stati posati condotte gas, uno strato in conglomerato bituminoso a caldo di granulometria media, dello spessore di cm.10 e rullato a mano.

Nei casi di attraversamenti stradali, il riempimento dei cavi sarà sempre effettuato con impasto a sacco di pietrame e calcestruzzo q.li 1 di cemento, ad eccezione di quelli delle condotte gas che saranno riempiti come al comma precedente.

ART. 33 ATTRAVERSAMENTO MANUFATTI ED AREE PRIVATE. ATTRAVERSAMENTO E MANOMISSIONE MANUFATTI COMUNALI.

I tutti i casi in cui occorre, attraversare manufatti ed aree private, l'interessato sebbene fornito di regolare autorizzazione, dovrà prendere, sotto la propria esclusiva responsabilità, accordi con i proprietari delle aree e manufatti prima di iniziare qualsiasi lavoro.

L'attraversamento e, comunque, la manomissione dei manufatti comunali interessanti il sottosuolo non e' di regola consentito salvo speciale autorizzazione del Sindaco da rilasciarsi, in casi eccezionali, subordinatamente all'impiego da parte del richiedente di osservare tutte le particolari condizioni che saranno stabilite dagli Uffici Comunali competenti.

La autorizzazione che comporta la costituzione di servitù nel sottosuolo dei giardini comunali e delle aree patrimoniali comunali in genere, non potrà essere rilasciata che previa stipulazione di apposita convezione.

ART. 34 RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI

Il ripristino delle pavimentazioni verrà eseguito a tutta cura e spese dei titolari dell'autorizzazione.

Il ripristino della pavimentazione potrà essere eseguita dal Comune in circostanze particolari, a mezzo dei propri appaltatori o in economia, sempre a spese del titolare dell'autorizzazione. In ogni caso il ripristino delle pavimentazioni verrà eseguito dopo che il concessionario avrà dato comunicazione scritto del compimento dei lavori relativi alla chiusura dei cavi e l'Ufficio Tecnico avrà accertato la perfetta esecuzione degli stessi.

Il rifacimento della pavimentazione stradale, dovrà essere esteso, oltre alla zona propria del cavo, anche a quelle laterali per una superficie doppia della pianta, mediante la creazione di apposito cassonetto con bordi rifilati e profondità di cm.3, la stesura e la rullatura con tandem da 4 tonn. di conglomerato bituminoso a caldo, di granulometria sottile, in modo da ottenere uno strato compresso perfettamente complanare con le superfici latitanti, allo scopo di realizzare un perfetto riordinamento della pavimentazione stessa.

Il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi della stessa natura e caratteristiche di quello preesistente e del relativo sottofondo, dovrà essere esteso a tutta la larghezza degli stessi,

se la pavimentazione preesistente risulta deteriorata o avvallata in misura tale da non consentire il raccordo con il ripristino di competenza. Viene fatto altresì obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di ripristinare lo stato originario della segnaletica orizzontale e il livellamento al manto stradale di eventuali tombini e pozzetti, ivi esistenti.

I titolari delle autorizzazioni restano responsabili degli avvallamenti e delle degradazioni che si verificheranno sul cavo a causa dei lavori da essi eseguiti, anche dopo il ripristino della pavimentazione stradale eseguito direttamente, o dal Comune a cura e spese dei stessi.

Ove la preventiva diffida rivolta al titolare della autorizzazione per la esecuzione dei lavori atti a ripristinare a regola d'arte la zona sia rimasta vana, il Comune provvederà d'Ufficio a spese del concessionario medesimo.

ART. 35 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI DAL COMUNE.

La liquidazione dei lavori eseguiti dal Comune sarà fatta a cura dell'Assessorato LL.PP.

Il relativo importo sarà trattenuto sul deposito versato dal titolare della autorizzazione.

ART. 36 - RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE.

Il deposito cauzionale, depurato delle spese sostenute dal Comune per i lavori dallo stesso eseguiti e di tutte le altre derivanti dalla esecuzione delle opere indicate nella autorizzazione (eventuali danni, penalità, ecc.), sarà restituito al concessionario dopo l'avvenuto ripristino e comunque successivamente al rilascio della certificazione prevista nell'art. 36.

ART. 37 - INFRAZIONI

Senza pregiudizio di ogni altra ragione ed azione spettante al Comune, le infrazioni alle norme del presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt.106 e seguenti del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni. Il controllo e la rilevazione delle infrazioni sarà eseguito dal corpo di Polizia Municipale e da qualunque agente di polizia giudiziaria. Anche da tecnici funzionari dell'Amm.ne Comunale appositamente delegati ai quali nell'adempimento di tali funzioni verrà riconosciuta la funzione di agenti di Polizia Giudiziaria e perciò muniti di apposito contrassegno di riconoscimento,

ART. 38 ACCESSI CARRABILI

Gli accessi carrabili nei centri abitati o ove esistono marciapiedi, saranno realizzati abbassando a corda molle fino a cm.4 sopra della pavimentazione stradale la cordonata, se esistente, oppure la parte bordonale del marciapiede posta in corrispondenza dell'accesso e rifacendo la pavimentazione del passo carrabile conformemente a quella preesistente, su sottofondo di cm.10 di pietrisco calcareo e di cm 20 di calcestruzzo a q.li 2 di cemento, in modo che la pavimentazione medesima risulti raccordata con la cordonata o la parte bordonale abbassata, a partire dal filo del fabbricato o della recinzione.

Le concessioni di passo carrabile potranno essere rilasciate secondo quanto previsto dalle norme del Codice della strada.

ART.39 - CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI

I sostegni dei cartelli pubblicitari dovranno essere ancorati in basette di calcestruzzo cementizio delle dimensioni di ca.30x30 per una profondità non inferiore a cm.50 se l'alloggio della basetta medesima avviene in terra, non inferiore a cm 30 se in roccia.

Sono ammesse le installazioni di insegne a bandiera, su palo, purché esse siano ad altezza non inferiore a m.4,50 rispetto al piano stradale.

In questi casi, il sostegno dell'insegna dovrà essere ancorato in base di calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee che non interferisca con sottoservizi eventualmente interrati.

ART- 40 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN ATTO

Le occupazioni ed utenze in atto, verificatesi anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento e per le quali non risulti l'atto di concessione o autorizzazione, saranno censite a cura dell'Amministrazione che a norma del presente regolamento imporrà le condizioni del caso o promuoverà la rimozione delle opere e dei depositi e l'inibizione dell'uso.

ART. 41 - DECORRENZA DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Per le concessioni ed autorizzazioni previste nel presente regolamento si applicano le tariffe rinvenienti dal regolamento per le occupazioni degli spazi e le aree pubbliche, già in adozione da questo Comune. Tale tariffa sarà applicata anche alle concessioni od autorizzazioni già rilasciate, nonché alle occupazioni in atto sprovviste di concessione od autorizzazione.

ART. 42 - CONTRAVVENZIONI

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con le ammende previste e dal T.U. delle norme della Circolazione approvate con DPR 393 del 15 giugno 1959, e dal D.L. del 1993.

L'omessa o infedele denuncia dà luogo anche all'applicazione della sovrattassa di cui all'art.292 del citato Testo Unico per la finanza locale e successive modificazioni.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si intendono applicabili le norme legali vigenti.

ART. 43 ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogate tutte le precedenti norme in materia di concessioni, od autorizzazioni relative alle opere di rottura e manomissione del suolo pubblico.

ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.

ART.45- CARTELLI PUBBLICITARI ESISTENTI

Tutti i cartelli pubblicitari esistenti lungo le strade Comunali e che non rientrino fra quelli previsti dal presente Regolamento, o non conformi ad esso, dovranno essere rimossi o regolarizzati nel termine massimo di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, previo invito alle Ditte interessate da formulare su proposta dell'Ufficio Tecnico.

TITOLO II

TABELLA DEI CANONI, DIRITTI FISSI E RIMBORSO SPESE PER LICENZE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

- 1) Diritto fisso per l'istruttoria della pratica (diritti di segreteria) L. 50.000
- 2) Spese per l'eventuale sopralluogo L. 20.000
- 3) DEPOSITO CAUZIONALE, se la chiesta concessione comporti manomissioni di opere stradali o riguardi trasporti eccezionali. Tale deposito viene fissato con riferimento all'entità delle opere necessarie per il ripristino ed alla possibilità di danni alla strada ed alle sue pertinenze in conseguenza dei lavori o del trasporto eccezionale.